

elsa

The European Law Students' Association

ITALIA



National
Moot Court
Competition

REGOLAMENTO

TITOLO I – REGOLE GENERALI

CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE

Art. 1

1.1 La National Moot Court Competition (di seguito anche "NMCC") è una simulazione processuale promossa da ELSA (The European Law Students' Association) Italia, organizzazione indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, volta a coordinare e promuovere le attività culturali e formative in campo giuridico, facente parte di ELSA International.

Art. 2

2.1 La competizione è promossa da ELSA Italia con la collaborazione di una Sezione Locale. Questa è designata a maggioranza semplice dei delegati dell'Assemblea Nazionale di ELSA Italia riuniti seduta plenaria, previa presentazione scritta della candidatura e di un progetto con relativo preventivo di spesa. In caso di assenza di candidature in sede di Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegarne l'organizzazione ad un Comitato Organizzatore ad hoc costituitosi. 2.2 I costi dell'evento sono a carico della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato Organizzatore), fatta salva la quota del Fondo Eventi Nazionali destinata appositamente alla National Moot Court Competition, secondo quanto previsto dal Decision Book Financial Management. 2.3 ELSA Italia può promuovere, con la collaborazione di una Sezione Locale designata mediante la medesima procedura di cui al comma 2.1, l'organizzazione di un National Round della EHRMCC o della JHJMCC. 2.4 La Sezione Locale di ELSA Italia che intenda presentare candidatura per l'organizzazione di un Regional Round della ELSA Moot Court Competition è tenuta a darne previamente comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3

3.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Director for National Moot Court Competition (di seguito detto anche "Director for NMCC"). 3.2 Il Director for National Moot Court Competition collabora con la Sezione Locale designata (o con il Comitato Organizzatore) nell'organizzazione della manifestazione ed è responsabile dell'assegnazione dei codici di gara, della raccolta delle richieste di chiarimenti e della ricezione degli atti delle squadre.

Art. 4

4.1 Per l'individuazione del caso pratico, la valutazione degli atti ed il giudizio dei dibattimenti, la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) si avvale di un Comitato Scientifico e di un Collegio Giudicante da essa costituito, composti da professionisti del diritto che abbiano voluto mettere a disposizione dell'evento la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico – giuridiche.

4.2 Il Collegio Giudicante, anche su richiesta del Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, potrà prevedere rispettivamente per la semifinale e la finale degli elementi aggiunti e/o di novità per integrare il caso fittizio.

Art. 5

5.1 Sulla base di un caso pratico fittizio le squadre devono redigere atti e sostenere dibattimenti orali davanti al Collegio Giudicante.

5.2 La National Moot Court Competition si svolge in lingua italiana.

5.3 Il presente regolamento costituisce l'unica legge processuale della competizione, fatti salvi gli aspetti sostanziali dei codici di rito.

Art. 6

6.1 La competizione si svolge in due fasi: a) redazione da parte di ciascuna squadra di due atti, assunte le vesti delle parti: – attore/convenuto; – ricorrente/resistente; – Pubblico Ministero/difensore dell'imputato; b) svolgimento di dibattimenti eliminatori sulla base delle argomentazioni addotte negli atti.

6.2 Il Collegio Giudicante per i dibattimenti eliminatori è composto da almeno tre persone.

Art. 7

7.1 La National Moot Court Competition si svolge una volta l'anno nel periodo concordato tra la Sezione Locale ospitante (o il Comitato Organizzatore) e il Consiglio Direttivo Nazionale.

CAPO II – PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE

Art. 8

8.1 La competizione è aperta esclusivamente a studenti o laureati in Giurisprudenza italiani o stranieri da non più di sei mesi presso le Facoltà di Giurisprudenza Italiane o Istituti di istruzione superiore analoghi, obbligatoriamente soci di una delle Sezioni di ELSA Italia. I

suddetti requisiti devono sussistere in capo a ciascuno dei componenti della squadra al momento dell'iscrizione alla competizione.

8.2 Il Director for National Moot Court Competition, i membri del Comitato Organizzatore della National Moot Court Competition e del Consiglio Direttivo di ELSA Italia sono esclusi dalla partecipazione alla competizione.

Art. 9

9.1 Ogni squadra è composta da due a quattro persone.

9.2 Sono possibili variazioni nella composizione delle squadre fino al settimo giorno antecedente l'inizio dei dibattimenti. Tali variazioni potranno avere ad oggetto l'identità dei concorrenti, e il numero degli stessi, fermo restando quanto previsto al comma 1, pena la loro inammissibilità, devono essere comunicate al Director for National Moot Court Competition e alla Sezione Locale organizzatrice.

Art. 10

10.1 Per la determinazione della quota di partecipazione, le modalità e tempi di versamento si rimanda al Decision Book Financial Management.

Art. 11

11.1 Ogni Sezione Locale è tenuta ad assicurare adeguata promozione alla National Moot Court Competition, tramite tutti i canali disponibili.

Art. 12

12.1 La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) o il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia provvedono ad inviare alle Sezioni Locali di ELSA Italia almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'evento il presente Regolamento, il caso pratico oggetto della competizione ed il modulo d'iscrizione delle squadre.

Art. 13

13.1 L'iscrizione di ciascuna squadra deve avvenire utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato.

13.2 L'iscrizione delle squadre deve essere perfezionata almeno entro 65 giorni dall'inizio della fase orale, salva la possibilità per il Comitato Organizzatore, di concerto con il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, di stabilire un termine maggiore o minore.

13.3 Entro 48 ore dall'iscrizione, il Director for National Moot Court Competition provvede a

comunicare a ciascuna squadra partecipante il codice di gara assegnatole. Tale codice è sostitutivo della denominazione dell'Università e della Sezione ELSA di appartenenza nonché delle generalità dei concorrenti.

Art. 14

14.1 Ciascuna squadra partecipante è tenuta a redigere un atto per ogni parte processuale e ad inviarli tramite e-mail al Director for NMCC (o al Comitato Organizzatore) all'apposito indirizzo di posta elettronica indicato, nei termini stabiliti dal presente regolamento.

Art. 15

15.1 Gli atti devono essere inviati al Director NMCC (o al Comitato Organizzatore) almeno 48 giorni prima dell'inizio della fase orale salvo che il Comitato Organizzatore ed il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia non decidano diversamente, sentito il Comitato scientifico.

15.2 Gli atti devono essere valutati dal Comitato Scientifico, che attribuirà agli stessi un punteggio sulla base del comma 21.3 e dell'Art. 31 del presente regolamento. Sulla base dei risultati sono selezionate le squadre che hanno ottenuto il punteggio maggiore. È possibile selezionare fino ad un massimo di 12 squadre, numero eventualmente suscettibile di innalzamento previo accordo tra il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia e la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore).

15.3 Le squadre selezionate devono essere annunciate almeno 30 giorni prima dell'inizio della fase orale. Il Director for National Moot Court Competition deve darne comunicazione singolarmente ad ogni squadra selezionata e la Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) deve inserire l'elenco delle squadre selezionate nella pagina del sito internet dedicata alla competizione.

Art. 16

16.1 L'estrazione per determinare gli accoppiamenti tra le squadre per ciascun turno eliminatorio della fase dibattimentale viene effettuata pubblicamente in sede di inizio della manifestazione ad opera della Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato Organizzatore).

16.2 Nella medesima sede, la Sezione Locale ospitante provvede altresì al sorteggio pubblico delle vesti processuali da attribuire alle squadre nella fase eliminatoria.

16.3 All'esito dei dibattimenti eliminatori, si procede a nuova estrazione per determinare i ruoli da sostenere nel corso delle semifinali e successivamente i ruoli da svolgere nella fase finale. Relativamente alla semifinale e alla finale, previo parere del Collegio Giudicante, è

possibile accordare alle squadre di rappresentare la parte opposta rispetto a quella sostenuta nella fase eliminatória o nella semifinale.

TITOLO II – LE PROVE DELLA COMPETIZIONE

CAPO I – RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Art. 17

17.1 Le squadre partecipanti possono chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di una e-mail al Director for National Moot Court Competition di ELSA Italia (o al Comitato Organizzatore) entro il secondo giorno successivo al termine stabilito per l'iscrizione. Il comitato scientifico dovrà rispondere entro tre giorni.

17.2 I chiarimenti verranno trasmessi a tutte le squadre partecipanti per il tramite del Director for National Moot Court Competition di ELSA Italia (o del Comitato Organizzatore). Resta salva la possibilità del Comitato Scientifico di valutare la richiesta come "non pertinente" o "troppo specifica".

17.3 È fatto il più stretto divieto di consultare, in qualsiasi altro modo i membri del Comitato Scientifico o del Collegio Giudicante, pena l'esclusione dalla Competizione.

CAPO II – REDAZIONE DEGLI ATTI

Art. 18

18.1 Gli atti devono essere redatti in formato A4, in carattere Times New Roman, dimensione 12, con interlinea 1,5; margini 2,54 in tutte le direzioni. Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Times New Roman, dimensione 10, con interlinea singola.

18.2 Ogni atto non deve eccedere il numero di 15 pagine, compresi i riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, deve indicare in calce il codice della squadra e la sua veste.

18.3 Gli atti devono contenere le seguenti sezioni:

- a) Fatto;
- b) Diritto.

18.4 Gli atti devono essere inviati in doppio formato .docx e .pdf al Director NMCC all'indirizzo e-mail nationalmootcourt@it.elsa.org (o al Comitato Organizzatore) nei termini stabiliti.

18.5 Gli atti non devono contenere, pena la squalifica della squadra, alcun riferimento che permetta di identificare la provenienza della medesima.

18.6 È fatto il più stretto divieto a ciascuna squadra di produrre atti il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro di soggetti esterni ad essa. In caso di accertata violazione ELSA Italia, di concerto con il Comitato Scientifico, adotta i necessari provvedimenti, inclusa la squalifica della squadra.

Art. 19

19.1 Fatte salve le regole di cui all'Art. 18, gli atti devono essere redatti senza altri vincoli di forma.

Art. 20

20.1 La mancata osservanza di quanto disposto dai commi 18.1 e 18. 2, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

1.1 detrazione di 1 (uno) punto dal punteggio attribuito all'atto per mancato rispetto del formato e dimensione del carattere e dell'interlinea, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto;

1.2 detrazione di 1(uno) punto dal punteggio attribuito all'atto per mancato rispetto delle dimensioni della pagina e dei margini, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto;

1.3 detrazione di 3 (tre) punti dal punteggio attribuito all'atto per ciascuna pagina eccedente il numero massimo disposto dal comma 18.2;

1.4 la squalifica dalla competizione per la mancata consegna degli atti di parte nei termini stabiliti.

Art. 21

21.1 Gli atti presentati dalle squadre partecipanti saranno valutati dal Comitato Scientifico.

21.2 Il Director for NMCC (o il Comitato Organizzatore) provvede a trasmettere gli atti al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione degli stessi

21.3 La valutazione degli atti tiene conto della qualità delle ricerche, della conoscenza della giurisprudenza, della logica e della originalità del ragionamento, della chiarezza e dello stile; si darà particolare rilievo alla esaustività dell'argomentazione.

Art. 22

22.2 La comunicazione del punteggio degli atti avviene contestualmente alla comunicazione dell'esito della selezione nel termine di cui al comma 15.3.

CAPO III - I DIBATTIMENTI

Art. 23

23.1 Il dibattito ha lo scopo di ribattere le argomentazioni della parte avversa, nonché le ragioni da essa addotte nel corso dello stesso. Durante il dibattito, infatti, possono essere addotte nuove ragioni rispetto a quanto presentato nell'atto di parte.

Art. 24

31.2 Almeno due componenti di ciascuna squadra devono prendere la parola nel corso del dibattito.

31.3 I componenti del Collegio Giudicante hanno facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'oratore per porre delle domande. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto.

Art. 25

25.1 Il dibattito si apre con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di attore o ricorrente o Pubblico Ministero.

25.2 Il dibattito prosegue con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di convenuto o resistente o difensore dell'imputato.

25.3 Il dibattito si conclude con le repliche.

Art. 26

26.1 Ogni squadra deve disporre di un tempo di 30 minuti, di cui 20 minuti per l'esposizione principale e 10 minuti per la replica alla parte avversa. La squadra è libera di organizzare il proprio tempo diversamente, ma è tenuta, a pena di decadenza da questa facoltà, a darne comunicazione al Presidente del Collegio Giudicante prima dell'inizio del dibattito.

26.2 Ciascuna squadra può chiedere un tempo supplementare di 5 minuti al massimo. In tal caso, lo stesso tempo è accordato di diritto alla parte avversa.

26.3 La facoltà di cui al comma precedente è concessa solo nella fase dell'esposizione principale. Qualora ne faccia richiesta la squadra che compie la propria esposizione per seconda, lo stesso tempo è accordato di diritto alla parte avversa nella fase di replica.

26.4 Qualora l'esposizione principale sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena della perdita del diritto di replica, deve essere una persona diversa.

26.5 Il tempo utilizzato dai componenti del Collegio Giudicante per porre le domande viene computato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra.

26.6 Un addetto al cronometraggio, designato dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato Organizzatore), ha il compito di indicare periodicamente il tempo rimasto.

26.7 Solo al termine del dibattimento finale il Collegio Giudicante, qualora le circostanze lo richiedano, e in deroga al comma 26.2 può accordare ulteriore tempo supplementare per il chiarimento di questioni necessarie alla deliberazione. Eguale tempo deve essere concesso ad entrambe le squadre.

26.8 Non è consentito alle squadre partecipanti ancora in gara di assistere ai dibattimenti.

Art. 27

27.1 Nella valutazione del dibattimento saranno presi in particolare considerazione:

- a) la pertinenza e la logica delle argomentazioni;
- b) la qualità della ricerca dottrinale e giurisprudenziale a sostegno delle argomentazioni;
- c) abilità di replicare alle argomentazioni avversarie;
- d) stile dell'esposizione.

27.2 La valutazione è operata da ognuno dei componenti del Collegio Giudicante che esprime un proprio punteggio.

27.3 Il Collegio Giudicante delibera in camera di consiglio.

Art. 28

28.1 I componenti delle squadre sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche della professione forense. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo sarà preso in considerazione nell'attribuzione del punteggio del dibattimento, previo richiamo da parte di uno dei componenti del Collegio Giudicante.

Art. 29

29.1 La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) dispone l'eventuale videoregistrazione almeno della fase finale della Competizione e la mette a disposizione, insieme agli atti delle squadre finaliste, del Consiglio Direttivo Nazionale.

CAPO IV - VALUTAZIONE DELLE PROVE

Art. 30

30.1 A seguito di ciascun dibattimento, il Collegio Giudicante assegna a ciascuna squadra un punteggio sulla base dei criteri indicati all'art. 31. Tale punteggio, relativo alla prima fase dibattimentale eliminatória, viene sommato al punteggio relativo agli atti. Individuata la graduatoria complessiva superano il turno le quattro squadre che hanno ricevuto il punteggio più alto. In caso di parità supera il turno la squadra che ha ottenuto il miglior punteggio nella fase dibattimentale.

30.2 In caso di parità di tutti i suddetti criteri, le due squadre saranno chiamate a dibattere sulla base di un elemento aggiuntivo determinato dal Collegio Giudicante. Qualora le due squadre abbiano rappresentato nella fase precedente parti avverse le stesse verranno mantenute; qualora, invece, abbiano rappresentato la medesima parte, queste verranno individuate tramite sorteggio. Ogni squadra deve disporre di un tempo di 15 minuti, di cui 10 minuti per l'esposizione principale e 5 minuti per la replica alla parte avversa. Supera il turno la squadra che ha ottenuto il punteggio più alto relativo a questo singolo dibattimento.

Art. 31

31.1 Il Comitato Scientifico ed il Collegio Giudicante nelle modalità indicate nei precedenti articoli valuteranno in questi termini la fase scritta e quella dibattimentale:

- a) fino a 20 punti per ciascun atto di parte. A ciascuno dei criteri di valutazione ex art. 21.3 verrà attribuito un punteggio da 1 a 5 punti;
- b) fino a 80 punti per la fase dibattimentale. A ciascuno dei criteri di valutazione ex art. 27.1 verrà attribuito un punteggio da 1 a 20.

Art. 31 bis

31 bis. I componenti del comitato scientifico, con la valutazione degli atti scritti, determinano altresì le due squadre vincitrici del premio "miglior atto scritto".

Vincono il suddetto premio le due squadre che hanno ottenuto il punteggio più alto nella fase scritta.

In caso di parità fra due o più squadre vince il premio la squadra che ha ottenuto il punteggio più alto nell'atto del ricorrente.

In caso di parità di tutti i suddetti criteri vince il premio la squadra che ha consegnato per prima gli atti.

Art. 32

32.1 I componenti del Collegio Giudicante assegnano altresì un punteggio in decimi al singolo partecipante di ciascuna squadra al fine di stabilire la migliore prestazione orale ed assegnare il relativo premio per il Miglior Oratore.

32.2 Per i partecipanti che accedono alle semifinali e alla fase finale, viene effettuata una media dei punteggi ottenuti per ogni singolo dibattito sostenuto.

32.3 Vince il premio per il Miglior Oratore chi ha ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità, il Collegio Giudicante delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri.

CAPO V - SVOLGIMENTO DELLE SEMIFINALI E FINALE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

Art. 33

33.1 Il punteggio delle squadre che accedono alla semifinale è azzerato. Supera il turno la squadra che, per ciascuna semifinale, consegue il punteggio più alto relativo al solo dibattito, sulla base dei criteri di cui agli artt. 27.1 e 31.1, lett. b).

33.2 In caso di parità, supera il turno la squadra che ha ottenuto il punteggio migliore relativo agli atti.

33.3 Nel caso in cui le squadre che accedono alla finale abbiano rappresentato, nella fase delle semifinali, la medesima parte, si procederà ad assegnare i ruoli processuali tramite sorteggio pubblico.

Art. 34

34.1 Il punteggio delle squadre finaliste è azzerato. Vince la competizione la squadra che consegue il punteggio più alto relativo al dibattito, sulla base dei criteri di cui agli artt. 27.1 e 31.1, lett. b).

34.2 In caso di parità, il Collegio Giudicante delibererà a maggioranza assoluta dei suoi componenti la squadra vincitrice della competizione.

Art. 35

35.1 Il Collegio Giudicante della fase finale è composto dagli esponenti più rappresentativi del Comitato Scientifico e da professionisti del diritto, designati dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato Organizzatore).

Art. 36

36.1 Al termine della fase finale vengono assegnati i premi ai vincitori, ai finalisti e al miglior oratore ed eventuali altri premi.

Art. 37

37.1 La Sezione Locale (o il Comitato Organizzatore) di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Director for National Moot Court Competition provvede ad individuare i premi per la squadra vincitrice, per il miglior oratore ed eventualmente per gli altri partecipanti.

37.2 ELSA Italia o la Sezione Locale Organizzatrice dell'evento rilascia un attestato di partecipazione firmato dal Presidente del Comitato Scientifico e dal Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia – ovvero, in sua mancanza dal Director for National Moot Court Competition - a ogni partecipante.

Art. 38

38.1 I premi della competizione e le norme per il ritiro o la rinuncia degli stessi sono stabilite dalla Sezione Locale organizzatrice (o dal Comitato Organizzatore).

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

39.1 I partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento. In caso di grave violazione il Comitato scientifico adotta i provvedimenti del caso.

Art. 40

40.1 I partecipanti possono sottoporre ogni questione concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento al Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, competente a risolverle.

Art. 41

41.1 La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore) è tenuta ad assicurare il proficuo svolgimento della manifestazione ed un alto livello scientifico.

41.2 La Sezione Locale ospitante (o il Comitato Organizzatore) è tenuto all'adozione del presente regolamento qualora intendano organizzare la manifestazione di ELSA Italia descritta nello stesso.

41.3 La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore), previo parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale, può disporre, per comprovate esigenze organizzative e fatta salva l'assoluta parità di trattamento tra tutte le squadre in gara, delle proroghe a tutti i termini previsti del presente regolamento.

41.4 La Sezione Locale organizzatrice (o il Comitato Organizzatore), previo parere del Collegio Giudicante e del Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, può riservarsi di adottare tutti i necessari provvedimenti volti ad assicurare il corretto svolgimento della competizione.

Art. 42

42.1 Ogni violazione del presente regolamento da parte della Sezione Locale ospitante (o del Comitato Organizzatore) è valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale adotta i provvedimenti del caso a maggioranza dei suoi membri.

42.2 In caso di grave violazione da parte della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato Organizzatore) il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre l'annullamento della Competizione. In tal caso esso ne risponde all'Assemblea Nazionale di ELSA Italia alla quale presenta una motivazione scritta. I costi già sostenuti sono a carico della Sezione Locale organizzatrice (o del Comitato Organizzatore) responsabile della violazione, la quale provvede a restituire agli iscritti quanto da loro eventualmente versato.

Art. 43

43.1 Le valutazioni e le decisioni del Collegio Giudicante e le decisioni interpretative del presente Regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale sono insindacabili.

Art. 44 44.1 Le squadre partecipanti alla manifestazione dichiarano di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla Competizione. Tale inciso deve essere specificato nel modulo per l'iscrizione.